

**Relazione alla proposta di legge n. 237 ad iniziativa del Consigliere Pergolesi:**

**Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996 n. 26 “Riordino del servizio sanitario regionale”, alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 31 “Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996 n. 26 ‘Riordino del servizio sanitario regionale’ e 20 giugno 2003, n. 13 ‘Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale’”**

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge interviene a modificare le leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del servizio sanitario regionale” e 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” come modificate dalla l.r. 31/2018.

In particolare con l’articolo 1 si interviene al comma 9 dell’articolo 4 della l.r. 26/1996 prevedendo che il rimborso degli oneri - qualora la Giunta regionale autorizzi l’utilizzo da parte dell’Ars del personale sanità e del servizio politiche sociali, del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti del servizio sanitario regionale per l’espletamento dei propri compiti istituzionali – resti a carico dell’ente di provenienza come disciplinato dall’articolo 70, comma 12, del d.lgs.165/2001 che prevede il rimborso unicamente del trattamento fondamentale.

All’articolo 2 si propone la modifica della legge regionale 13/2003 stabilendo che il Direttore generale Asur individui e nomini i Coordinatori di area vasta e provveda alla risoluzione dei relativi contratti di lavoro. Si modifica, inoltre, la denominazione del Direttore di area vasta con quella più appropriata di Coordinatore in quanto trattandosi di figure di sotto-vertice è riconducibile alle misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro riservate all’organo preposto alla gestione ovvero al Direttore generale dell’Asur e non a quello dell’indirizzo politico amministrativo. Si prevede, infine, che l’incarico di coordinatore di area vasta sia conferito a soggetto che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, tale nomina è consentita per non più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la stessa area vasta; la durata complessiva dell’incarico non può comunque essere superiore a dieci anni.

Dalla presente proposta di legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.